



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica

via Ulisse Nurzia - L'Aquila – tel. Fax 0862/325413

Corpo di Polizia Municipale

Viale Alcide De Gasperi - L'Aquila – tel. Fax 0862/422519

Ordinanza n° 489_ adottata il 26 ottobre 2011_

Oggetto: Obbligo di utilizzo di idonei pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli nei centri abitati del territorio comunale, dal **15 novembre 2011** al **15 aprile 2012**.

Il Sindaco

Considerato:

- che durante la stagione invernale si verificano condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni di carattere nevoso e le temperature rigide comportano presenza di ghiaccio sulla sede stradale;

- che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

- che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 art. 12 e l'art.67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all'Amministrazione Comunale la gestione dei servizi pubblici locali e

- che in attuazione del D.P.R. 3/8/90 n. 3331' art. 3 definisce servizio pubblico essenziale lo *sgombero nevi* che deve essere garantito con continuità di prestazioni;

Ritenuto quindi di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale;

Accertata la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l'uso di mezzi antisdrucchiolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità;

Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti in particolare, l'art. 5, c. 3, l'art. 6, c. 4, lett. e), l'art. 7, c. 1, lett. a) e l'art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l'art. 122, comma 8, del Regolamento;

ORDINA

Per tutto il periodo compreso tra il **15 novembre 2011** al **15 aprile 2012** i veicoli circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.6 comma 4° lettera a) del C.d.S. **è fatto assoluto divieto di circolazione** ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all'art.177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi)

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, CdS.

Gli organi di Polizia Stradale, con i poteri conferiti dall'art.43 del C.d.S., possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

L'Ufficio segnaletica è incaricato dell'installazione della segnaletica verticale di cui all'art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S. Lungo le viabilità di accesso ai centri abitati.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 CdS.

La presente ordinanza sarà notificata a cura dell'Ufficio Messaggio della Civica Amministrazione:

- Agli utenti della strada, mediante la segnaletica stradale nonché la pubblicazione al Civico Albo Pretorio ed al sito internet Istituzionale;
- Al Corpo di Polizia Municipale di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila, Via Strinella;
- Alla Polizia Stradale di L'Aquila, Via G. Barattelli;

- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, Via Beato Cesidio;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila, Via Raffaele Paolucci;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, Via Pescara;

Si dispone che la presente ordinanza venga trasmessa agli organi di informazione per darne la massima pubblicità

Settore Ricostruzione Pubblica

Il Dirigente

Dott. Ing. Mario Di Gregorio

Corpo di Polizia Municipale

Il Comandante

Dott. Eugenio Vendrame

Il Sindaco

Dott. Massimo On.le Cialente